

ALBO



COPIA

N. 30 del 29/06/2010

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
PROVINCIA DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE PORZIONI DI ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Daniela Contin

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Daniela Guzzon

[X] Immediatamente eseguibile

N. 215 Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

(Art. 24 d.Lgs. n.267/2000)

Certifico io sottoscritto, Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 12 LUG. 2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

IL MESSO NOTIFICATORE

Gottardo Antonella

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di giugno alle ore 19:10 nella Sala Consiliare di P.zza Marconi, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Daniela Contin, il Consiglio Comunale.


Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Guzzon .

Eseguito l'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
1	CONTIN DANIELA	Sindaco	X	
2	BARINA TIZIANA	Vice sindaco	X	
3	NALETTO MERIS	Consigliere	X	
4	SALVADORI GIANNI	Consigliere	X	
5	CAPOZZI LUIGI	Consigliere	X	
6	GAMBATO ANDREA	Consigliere	X	
7	NICOLIN PATRIZIA	Consigliere	X	
8	LEVORATO SANDRO	Consigliere	X	
9	RAIMONDI DIANA	Consigliere	X	
10	LORENZI PIETRO	Consigliere	X	
11	DISCARDI ENRICO	Consigliere	X	
12	LEVORATO ALBERTO	Consigliere	X	
13	MORETTO TIZIANA	Consigliere	X	
14	ZEBELLIN FLAVIO	Consigliere	X	
15	BIASIBETTI MARISA	Consigliere	X	
16	MARTELLATO ANDREA	Consigliere	X	
17	MARCATO ELISA	Consigliere	X	

All'inizio della seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: RAIMONDI DIANA, DISCARDI ENRICO, MARTELLATO ANDREA

Il Sindaco constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE PORZIONI DI ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale è stato espresso il relativo parere ai sensi dell'art. 49 D.lgs n. 267/2000;

<<

IL CONSIGLIO COMUNALE

>>

Richiamate le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- C.C. n. 51 del 28/06/2001 avente ad oggetto: "Determinazioni in merito all'applicazione del beneficio fiscale sui consumi di gasolio e g.p.l. usati come combustibili da riscaldamento ai sensi dell'articolo 8, comma 10°, lettera c), della Legge 23.12.1998 n.488 e successive modificazioni";
- C.C. n. 25 del 21/04/2004 avente ad oggetto: "Misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento. Individuazione per l'anno 2004 delle porzioni di territorio non metanizzate";
- C.C. n. 15 del 31/01/2005 avente ad oggetto: "Misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento";

Rilevato che la revisione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22/12/2008, n. 203 (finanziaria 2009) che ha prorogato l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL, per l'anno 2009, non è stata reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010;

Atteso che in merito si è espressa l'Agenzia delle Dogane di Roma con i seguenti provvedimenti a chiarimento per il regime delle agevolazioni in argomento applicabili nell'anno 2010:

- la nota Area Gestione Tributi e rapporti con gli Utenti del 31/12/2009 prot. 178604;
- la nota Area Gestione Tributi e rapporti con gli Utenti del 15/01/2010 prot. 5961;
- la nota Area Gestione Tributi e rapporti con gli Utenti del 03/03/2010 prot. 28967;
- la nota Area Gestione Tributi e rapporti con gli Utenti del 12/04/2010 prot. 41017;

Dato atto pertanto, che l'ambito applicativo residuale del beneficio in questione deve ora essere individuato esclusivamente sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto - legge 30/09/2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23/11/2000, n. 354;

Considerato quanto sopra descritto si evince che il suddetto beneficio è oggi applicabile alle sole "frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati, che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "... Porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 412/1993, il Comune di Fiesso d'Artico risulta classificato in "Zona climatica E" ;

Considerato, dal suddetto compendio normativo e dalla sua esplicitazione applicativa fornita dall'Agenzia delle Dogane, che nel territorio del Comune di Fiesso d'Artico le frazioni non metanizzate cui riferisce l'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 448/1998 ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale in argomento, sono quindi costituite dalle "... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse ...":

Acquisito l'aggiornamento della cartografia delle reti gas da parte della società concessionaria del servizio distribuzione di gas metano E.ON Rete s.r.l. con protocollo n.6256 in data 24/05/2010;

Richiamata la delibera di G.C. n. 81 del 30/10/2008, avente ad oggetto "Approvazione delimitazione del centro abitato del comune di Fiesso d'Artico" ai sensi del nuovo codice della strada D.Lgs. n. 285/1992";

Predisposta dal Settore Due-Tecnico l'allegata planimetria di individuazione dei centri abitati e delle strade non servite dalla rete di distribuzione del gas metano nelle quali si attestano le porzioni edificate e le case sparse che hanno diritto al beneficio fiscale di cui trattasi (fogli nn. 1, 2 e 3);

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto disposto con la legge n. 191 del 23/12/2009 (finanziaria 2010) che proroga i termini sino al 31/12/2010 per l'applicazione del beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche;
2. di dare atto, inoltre, che come stabilito nelle Legge sopra richiamata nonché dalla nota dell'Agenzia delle Dogane n. 178604 R.U. del 31/12/2009, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "..... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse;
3. di precisare che:
 - a) le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le aree in cui insistono le case sparse, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sono quelle non prospicienti le strade servite dalla rete di distribuzione di gas metano rappresentata nella planimetria allegata;
 - b) per le porzioni edificate nel territorio comunale ubicate nel centro abitato ove ha sede la casa comunale e non metanizzate, non si applica il suddetto beneficio fiscale;
 - c) l'eventuale estensione della rete metanizzata fa decadere l'applicazione del beneficio dal momento in cui la rete di distribuzione riceve gas metano dalla rete di gasdotti;
4. di approvare per le motivazioni in premesse addotte e qui intese come integralmente riportate ai sensi delle disposizioni normative ed interpretative sopra riportate, la planimetria allegata sub a) redatta dal settore tecnico (fogli nn. 1, 2 e 3);
5. di trasmettere la presente delibera al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla suestesa proposta di deliberazione viene espresso il seguente parere ai sensi dell'Art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

- favorevole di regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
Due Tecnico

li 23/06/2010

F.to Giacon Arch. Bruna

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione su riportata, relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'Art.49 – 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

UDITO il Vice-Sindaco Tiziana Barina (con delega ai Lavori Pubblici) il quale illustra brevemente l'argomento di cui trattasi.

DATO ATTO che non segue alcuna discussione, il Sindaco/Presidente mette quindi in votazione, per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e Votanti = n. 17

Voti favorevoli = n. 17

Voti contrari = nessuno

Astenuti = nessuno

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto disposto con la legge n. 191 del 23/12/2009 (finanziaria 2010) che proroga i termini sino al 31/12/2010 per l'applicazione del beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche;
2. di dare atto, inoltre, che come stabilito nelle Legge sopra richiamata nonché dalla nota dell'Agenzia delle Dogane n. 178604 R.U. del 31/12/2009, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "..... porzioni edificate '..... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse;
3. di precisare che:
 - d) le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le aree in cui insistono le case sparse, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, sono quelle non prospicienti le strade servite dalla rete di distribuzione di gas metano rappresentata nella planimetria allegata;
 - e) per le porzioni edificate nel territorio comunale ubicate nel centro abitato ove ha sede la casa comunale e non metanizzate, non si applica il suddetto beneficio fiscale;



- f) l'eventuale estensione della rete metanizzata fa decadere l'applicazione del beneficio dal momento in cui la rete di distribuzione riceve gas metano dalla rete di gasdotti;
4. di approvare per le motivazioni in premesse addotte e qui intese come integralmente riportate ai sensi delle disposizioni normative ed interpretative sopra riportate, la planimetria allegata sub A) redatta dal Settore Tecnico (fogli nn. 1- 2 e 3);
 5. di trasmettere la presente delibera al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane;
 6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgs n. 267/2000, con la seguente successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Presenti e Votanti = n. 17

Voti favorevoli = n. 17

Voti contrari = nessuno



Astenuti = nessuno



Comune di
Fiesso d'Artico (VE)

Allegato A alla delibera di
G.C.C. n° 30 del 29/06/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Det. *Dimitri Guzzini*)



centro
abitato

rete gas



foglio
01






foglio
02

Comune di
Fiesco d'Artico (VE)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Daniela Guez)




centro
abitato


rete gas

Comune di
Fiesso d'Artico (VE)


foglio
03



centro
abitato



rete gas



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Daniela Guzzon)



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Fiesso d'Artico,

12 LUG. 2010



Il Funzionario Direttivo
Cognome dott.ssa Alessandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio del Comune, è **divenuta esecutiva** il **23 LUG. 2010** sensi dell'art 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Fiesso d'Artico, li

03 AGO. 2010



Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Guzzon